



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ed, in particolare, gli artt. da 11 a 16 sull'adeguamento della capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP;

Visto il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Programma Operativo FEP revisionato, approvato con Decisione (CE) C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010 che pone obiettivi di riduzione della capacità di pesca distinti per aree convergenza e non convergenza;

Visti gli artt. 21 e 23 del citato reg. (CE) n. 1198/2006, riguardanti l'Asse prioritario 1 misura "Arresto definitivo";

Visto il decreto 8 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "*Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca*" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2010, n. 130;

Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio ed in considerazione degli obiettivi di riduzione di cui al Programma Operativo, sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento dello sforzo di pesca ai sensi dell'art. 21, lett. a, punto vi) del reg. (CE) n. 1198/2006, adottato con decreto 19 maggio 2011;

Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'art. 3 del decreto 8 agosto 2008 al fine di adeguare gli obiettivi di riduzione della capacità di pesca ivi previsti con quelli indicati nel decreto direttoriale 5 dicembre 2011, al fine di assicurare l'ammissibilità della spesa pubblica FEP per il finanziamento della misura arresto definitivo;

Considerato necessario adeguare gli obiettivi di cui all'art. 3 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2008;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2010, Suppl. Ord. N. 143, con il quale è stata adottata la graduatoria di cui all'art. 6 del citato decreto 8



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

agosto 2008 in relazione alle *geographical sub areas* (GSA) e ai sistemi di pesca al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di riduzione della capacità di pesca previsti nel suddetto Piano di adeguamento;

Considerato che l'iter amministrativo inerente le istanze inserite nella citata graduatoria non è ancora definito;

Considerato che le modifiche apportate dal presente decreto non ledono la posizione giuridica soggettiva degli operatori che hanno presentato istanza ai sensi del provvedimento 8 agosto 2008 ed inseriti nella graduatoria di cui al decreto direttoriale 27 maggio 2010;

Considerato, altresì, che la documentazione presentata dagli istanti mantiene integra la sua validità ai fini dell'ammissione al premio per l'arresto definitivo;

Sentita la Commissione Consultiva Centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nella seduta del 14 dicembre 2011;

DECRETA

Art.1

L'art. 3, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 8 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 10 ottobre 2008 n. 238 recante "Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca" come modificato dal decreto ministeriale 15 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2010, n. 130, sono sostituiti come segue:

1. Ciascuno dei Piani nazionali di disarmo elaborati per GSA e sistemi di pesca in cui è configurato il Piano di adeguamento adottato con decreto direttoriale 19 maggio 2011, individua la percentuale di riduzione ottimale della capacità di pesca in funzione degli obiettivi di tutela e ricostituzione degli stock ittici di riferimento e prevede valori minimi di capacità da ritirare per il raggiungimento degli obiettivi del Programma operativo.

2. In esecuzione dei Piani nazionali di disarmo, di cui al comma 1, è previsto l'arresto definitivo secondo la seguente tabella che definisce i valori minimi di stazza da ritirare.

GSA	11	9	17	10 (Calabria tirrenica - Campania)	18	19	16 (Sicilia- comprese GSA 10 e 19)	16 (Sicilia Stretto)*
Sistemi								
Strascico	350	829	2.039	1.000	2.200	500	865	7.514

* Limitatamente alle imbarcazioni a strascico di dimensioni LFT superiori a 18 metri.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

<i>GSA</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>17</i>	<i>10 (Calabria tirrenica - Campania)</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>16 (Sicilia- comprese GSA 10 e 19)</i>
<i>Sistemi</i>							
<i>Circuizione e Volante</i>	<i>-----</i>	<i>120</i>	<i>131</i>	<i>55</i>	<i>13</i>	<i>-----</i>	<i>134</i>
<i>Altri sistemi</i>	<i>120</i>	<i>310</i>	<i>264</i>	<i>381</i>	<i>72</i>	<i>156</i>	<i>923</i>

”.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

IL MINISTRO